

1ª TORNATA DEL 25 LUGLIO

“ 12. Che il tenente della guardia nazionale, signor Giuseppe Deponte, sia per istrada, sia nel corridoio che precedeva la sala dell'udienza ed in quello della scala, interpellava vari elettori; e quando sentiva che non votassero per Jacovelli, ritirava il bollettino di cui erano forniti, e ne consegnava loro un altro col nome di costui (senza però usare minacce o violenza alcuna). . . ,

In conclusione si vede che, lasciando da parte la questione di sapere chi avesse torto o ragione; lasciando da parte la questione se il signor Deponte, che era accusato in quella protesta, fosse realmente colpevole o no di avere scambiato le schede in mano agli elettori, questa elezione rimane viziata da tre o quattro gravi circostanze che offendono la legge elettorale.

Voi avete inteso, per esempio, che la formazione dell'ufficio di quella sezione non fu fatta per voti, mentre l'articolo 69 della legge elettorale la prescrive in questa forma:

“ Il collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e gli scrutatori definitivi. „

Voi avete inteso che in questa sezione furono ammessi tutti coloro che vi capitavano sulla semplice dichiarazione verbale del sindaco, mentre invece l'articolo 79 della legge elettorale dice in modo esplicito che “ niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 61, ossia il certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno. „

Avete inteso che alcuni si credettero autorizzati di votare pel padre, o per un amico assente; avete inteso che molti si presentarono colle schede già belle e fatte in saccoccia e dichiararono nel processo che le avevano preparate fin dal giorno innanzi, mentre la legge elettorale all'articolo 81 prescrive formalmente ed esplicitamente che “ ogni elettore, dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal presidente un bollettino spiegato sopra il quale scrive il suo voto, „ e se egli non è capace di scrivere, fa scrivere in presenza di testimoni. Dunque per tutte queste ragioni, ed indipendentemente dal verificare di chi possa essere la colpa, l'elezione non può considerarsi come valida, e per questo l'ufficio I mi diè l'incarico di proporvene l'annullamento.

Debbo soggiungere, per altro, ad onore del vero, che il signor Deponte quegli che era stato imputato di aver fatto tutti questi brogli, sentendosi calunniato, provocò un giudizio apposito per giustificarsi. E, per dire il vero, la Corte d'appello di Napoli, ammessa la sua dimanda, incaricò il giudice del mandamento di Casoria di istituire un nuovo ed apposito procedimento, dal quale, dopo l'esame di moltissimi testimoni, risultò che veramente la colpa anzichè essere del Deponte luogotenente della guardia nazionale, sarebbe di un certo Prete, il quale ha fatto brogli molto riprovevoli in favore, non del Jacovelli, che fu il deputato proclamato dall'ufficio, ma del suo competitore.

Questo mi son fatto un dovere di dire per semplice amore della verità, ma indipendentemente dalla vali-

dità dell'elezione, la quale, per avviso dell'ufficio I, deve esserè annullata per altre ragioni.

(La Camera approva le conclusioni.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULL' ESTENSIONE DELLE SENTENZE NELLE PROVINCE MERIDIONALI.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'ordine del giorno.

Seguita la discussione del progetto concernente la redazione delle sentenze nelle provincie meridionali.

Il relatore ha la parola.

GIACCHI, relatore. La Commissione, in esecuzione del voto espresso dalla Camera nella tornata d'avanti ieri, ha creduto dover staccare dalla presente legge gli articoli 3 e 4 della sua primitiva proposta, non che tutti gli emendamenti relativi alla sospensione delle leggi del registro e bollo, affinchè tali emendamenti e tali articoli fossero tolti a disamina in una più ampia discussione che dovrà farsi intorno alle leggi suddette, secondo che prometteva il Ministero, che se ne sarebbe egli stesso occupato.

Limitandosi perciò la Commissione, giusta il volere espresso della Camera, al solo esame di quegli emendamenti che strettamente si collegano alla proposta Raeli, e che costituirebbero precisamente delle tasse più gravose a carico delle provincie meridionali per le differenti leggi di procedura, opina sia in questo senso presentata alla saviezza della Camera la definitiva proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Romano Giuseppe ha facoltà di parlare.

ROMANO GIUSEPPE. Le nobili parole di concordia che ieri l'altro si levarono da tutti i banchi della Camera; le assicurazioni state date dal Ministero, il voto solenne ed unanime della Camera, mi fanno pienamente tranquillo sul destino delle petizioni da me presentate a questo riguardo. Epperò, prendendo atto di quelle assicurazioni e di quel voto, e confidando che la Camera vorrà al più presto possibile riesaminare, nell'interesse di tutta Italia, le leggi di tasse di bollo e di registro, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Romano Giuseppe, che consiste nel proporre la sospensione delle leggi di bollo e di registro, è ritirato.

Il deputato Pallotta ha facoltà di parlare.

PALLOTTA. Siccome io ho presentato al banco della Presidenza un sotto-emendamento all'emendamento dell'onorevole Giuseppe Romano, il quale è concepito nei seguenti termini: “ Le leggi sulle tasse di registro e di bollo del 21 aprile 1862 rimarranno sospese fino all'attuazione della legge della perequazione dell'imposta fondiaria promessa dal Ministero, „ sostituendo la parola *attuazione* a quella di *presentazione*, ed aggiungendo le parole: *promessa dal Ministero*, così, poichè si sono rimandati ad altra discussione gli emendamenti presentati alla legge del registro e bollo dagli onorevoli